

# Codice penale svizzero

## Codice penale militare

(Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)

### Modifica del 5 ottobre 2001

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2000<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice penale svizzero<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 70*

1. Prescrizione  
dell'azione  
penale.  
Termini

<sup>1</sup> L'azione penale si prescrive:

- a. in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua;
- b. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
- c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

<sup>2</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

<sup>3</sup> Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

<sup>4</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001<sup>3</sup> e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

<sup>1</sup> FF 2000 2609

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> RU 2002 2993

*Art. 71*

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

*Art. 72*

*Abrogato*

*Art. 187 n. 6*

*Abrogato*

*Art. 213 cpv. 3*

*Stralciare*

II

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>4</sup> è modificato come segue:

*Art. 51*

1. Prescrizione  
dell'azione  
penale.  
Termini

<sup>1</sup> L'azione penale si prescrive:

- a. in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua;
- b. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
- c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

<sup>2</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

<sup>3</sup> Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

<sup>4</sup> In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001<sup>5</sup> e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

*Art. 52*

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

*Art. 53*

*Abrogato*

*Art. 156 n. 6*

*Abrogato*

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

<sup>5</sup> RU 2002 2993

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2002.

10 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> FF 2001 5164